

Civile Sent. Sez. 5 Num. 8120 Anno 2019  
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI  
Relatore: FICHERA GIUSEPPE  
Data pubblicazione: 22/03/2019

## SENTENZA

152 +  
2018

sul ricorso iscritto al n. 2481/2012 R.G. proposto da  
Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001), in persona del direttore  
*pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello  
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei  
Portoghesi 12.

- *ricorrente* -

contro

Grillo Angelo (C.F. GRLNGL50T18E932Z), rappresentato e difeso  
dall'avv. Michele Gelsomino, elettivamente domiciliato presso lo  
studio dell'avv. Angela Mensitiere, in Roma viale Parioli 76.

- *controricorrente* -

e contro

Equitalia Polis s.p.a. (C.F. 07843060638), in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, S.E.F.P. s.r.l. (C.F. 01646830610), in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- *intimati* -



avverso

la sentenza n. 383/46/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 29 novembre 2010.

Sentita la relazione svolta all'udienza del 3 ottobre 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

Angelo Grillo, in proprio e quale amministratore di fatto della S.E.F.P. s.r.l. – già dichiarata fallita –, impugnò i ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate, per IVA, anno d'imposta 1987, dovuta dalla detta società.

In primo grado l'impugnazione fu respinta sul presupposto che il ricorrente fosse carente di interesse al ricorso, poiché l'efficacia della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ne aveva accertato il ruolo di amministratore di fatto della fallita, risultava sospesa dalla Corte d'appello di Napoli, innanzi alla quale pendeva ancora il relativo giudizio di secondo grado.

Angelo Grillo, sempre in proprio e quale amministratore di fatto della S.E.F.P. s.r.l., propose allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza depositata il 29 novembre 2010 accolse integralmente il gravame, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Angelo Grillo, mentre non hanno spiegato difese Equitalia Polis s.p.a. e S.E.F.P. s.r.l..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di tardività dell'odierno ricorso formulata dal controricorrente, in quanto l'art. 327 c.p.c., nel testo come novellato dall'art. 46 della legge 18



giugno 2009, n. 69 – che prevede la riduzione a sei mesi del c.d. termine lungo per impugnare –, trova applicazione soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della detta riforma (per espressa previsione dell'art. 58 della detta legge n. 69 del 2009); dunque per il presente giudizio, avviato con ricorso notificato il giorno 11.12.2008, trova ancora applicazione l'originario termine di un anno, ordinariamente soggetto peraltro alla sospensione feriale – all'epoca dei fatti – di quarantasei giorni.

Né può sostenersi che anche il c.d. termine lungo di un anno sarebbe decorso al momento della consegna del plico contenente l'odierno ricorso all'agente postale (16.1.2012), considerato che, a partire dalla pubblicazione della sentenza qui impugnata (29.11.2010) e tenendo conto della ridetta sospensione feriale (46 giorni), il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 14.1.2012, giornata che, essendo pacificamente di sabato, ai sensi dell'art. 155, comma quinto, c.p.c. – come novellato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 –, ha determinato la proroga della scadenza al successivo dì non festivo, *id est* al 16.1.2012.

2. Con il primo motivo lamenta la ricorrente violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la commissione tributaria regionale ha accolto l'appello semplicemente accertando la legittimazione attiva dell'appellante, nonostante l'appellante non avesse ribadito in sede di gravame le censure formulate avverso l'atto impugnato in primo grado.

2.1. Il motivo non ha fondamento.

Com'è noto, secondo le regole generali nel giudizio ordinario l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima,

ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c. (Cass. 31/05/2018, n. 13768; Cass. 19/07/2017 n. 17749; Cass. 08/11/2005, n. 21641).

Parimenti, deve ritenersi che nel processo tributario, ove il giudice di primo abbia respinto il ricorso per una questione pregiudiziale, quale l'accertata carenza di una delle condizioni dell'azione (*id est* l'interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c.), senza soffermarsi sui singoli motivi di impugnazione, è sufficiente riproporre i detti motivi in sede di appello senza ulteriori censure alla pronuncia impugnata.

Ora, risulta dagli atti che nell'appello proposto dal contribuente, oltre ad affermare il proprio interesse al giudizio, ha chiesto che la commissione tributaria regionale "*voglia ritenere meritevole di accoglimento quanto richiesto con il ricorso proposto innanzi alla CTP in data 11.12.2008*"; dunque è all'evidenza come nell'atto di appello siano stati riproposti i medesimi motivi di impugnazione già formulati in primo grado, senza manifestare alcuna rinuncia agli stessi.

3. Con il secondo motivo eccepisce l'Agenzia delle Entrate la violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito affermato "l'interesse ad agire" del Grillo, nonostante la sua qualità di amministratore di fatto della fallita fosse stata accertata da una sentenza del tribunale, prima sospesa e poi integralmente riformata dalla corte d'appello, che aveva respinto ogni pretesa del fallimento nei confronti del predetto.

3.1. Il motivo è fondato, per le ragioni di cui si dirà.

Com'è noto, l'interesse ad agire – quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non



può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 04/05/2012, n. 6749; Cass. 27/01/2011, n. 2051; Cass. 28/06/2010, n. 15355; Cass. 28/11/2008, n. 28405).

Nella vicenda che ci occupa il ricorrente Grillo ha impugnato gli atti impositivi concernenti la società poi dichiarata fallita, assumendo di esserne stato amministratore "di fatto" e, in tale veste, quindi, da un lato, di essere processualmente legittimato ad agire in nome e per conto della medesima società e, dall'altro, di avere un interesse personale concreto ed attuale a proporre il medesimo ricorso.

Ora, occorre chiarire che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche ex art. 75, comma terzo, c.p.c., di norma la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere (Cass. s.u. 01/10/2007, n. 20596; vedi, anche più di recente, Cass. 30/09/2014, n. 20563).

Dunque, nel caso in cui colui che agisce assuma di essere legale rappresentante di una società di capitali, non in quanto investito da una nomina formale di fonte statutaria o assembleare, bensì quale suo amministratore di fatto, con poteri gestori analoghi all'amministratore di diritto, non v'è chi non veda come sia onere

del medesimo dimostrare – ai fini dell'accertamento della sua capacità processuale – siffatto ruolo gestorio all'interno dell'ente collettivo, non potendo di certo invocare né norme statutarie e neppure, com'è ovvio, le risultanze del registro delle imprese.

Orbene, nel caso che ci occupa, l'originario ricorrente, per dimostrare la sua legittimazione processuale quale legale rappresentante della fallita e, altresì, il suo interesse personale al ricorso – quale amministratore e, dunque, *in thesi* nella condizione di potere essere chiamato a rispondere per le obbligazioni tributarie rimaste inadempite ex art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 –, ha semplicemente allegato l'esistenza di una sentenza resa in prime cure dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale, nel condannarlo al risarcimento del danno in favore della curatela del fallimento della S.E.F.P. s.r.l., avrebbe necessariamente accertato, sia pure incidentalmente, la sua condizione di "amministratore di fatto" di quest'ultima; tale sentenza, tuttavia, per come è incontrovertito in lite, venne poi integralmente riformata dalla Corte d'appello di Napoli, che respinse ogni domanda di condanna nei confronti del Grillo proposta dagli organi concorsuali.

3.2. Ha errato, allora, la commissione tributaria regionale nel ritenere che la capacità processuale del Grillo a rappresentare la società fallita e, contestualmente, il suo interesse personale al ricorso, potessero trovare fondamento in una sentenza (che aveva incidentalmente accertato il suo *status* di "amministratore di fatto"), successivamente oggetto di integrale riforma in sede di appello.

E invero, poiché, per un verso, l'interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. deve rivestire carattere di attualità al momento della decisione e quindi sussistere per tutta la durata del processo e, per altro verso, la capacità a rappresentare una società – che pure deve esistere solo al momento del rilascio della procura alle liti –, quando non si possa presumere attraverso le risultanze del registro



delle imprese, deve comunque risultare da un accertamento dotato dei caratteri di stabilità, è necessario un nuovo esame del caso per verificare se, effettivamente, a prescindere dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riformata, l'originario ricorrente Angelo Grillo fosse munito di poteri gestori nell'ambito della S.E.F.P. s.r.l. prima dell'apertura della procedura concorsuale.

4. In definitiva, respinto il primo motivo del ricorso e accolto il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Il Consigliere estensore